

REGOLAMENTO (CEE) N. 879/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1991

che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 597/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Bulgaria e alla Romania; che le spese di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità europea; che, ai fini dell'esecuzione dell'azione d'urgenza, è necessario stabilire le modalità di applicazione per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, ai fini della fornitura in parola, è opportuno utilizzare prodotti resi disponibili in seguito a misure d'intervento; che, date l'entità e l'ubicazione delle scorte d'intervento, si dovrebbero mobilitare complessive 2 000 tonnellate di burro e 5 300 tonnellate di latte scremato in polvere immagazzinate in Francia e in Germania; che, per garantire corrette condizioni di concorrenza, è opportuno consentire agli offerenti di prendere in consegna la merce presso l'organismo d'intervento tedesco o presso quello francese, con la connessa facoltà di inoltrare le offerte presso l'uno o l'altro di questi organismi;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 597/91, la fornitura è aggiudicata mediante licitazione; che tale procedura deve consentire di determinare, per i prodotti messi a disposizione dai citati organismi d'intervento le spese di trasformazione, condizionamento e trasporto fino ai luoghi di destinazione, per il burro, nonché le sole spese di trasporto di un prodotto nello stato in cui trovasi, per il latte scremato in polvere; che, in forza del medesimo regolamento, i prodotti forniti non

beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari;

considerando che, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, è necessario determinare le modalità di costituzione delle cauzioni, nonché le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽⁵⁾, da un lato, e del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 863/91⁽⁷⁾, dall'altro;

considerando che, per la determinazione delle spese di fornitura e per la costituzione delle cauzioni, è opportuno, al fine di procedere in modo equilibrato e confacente alla realtà economica, applicare i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede mediante gara, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 597/91 e del presente regolamento, alla determinazione delle spese relative alle seguenti forniture:

1. Fornitura alla Bulgaria di 2 000 t di burro, avente tenore di grasso pari o superiore all'82 %, detenuto dagli organismi d'intervento indicati all'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

La fornitura comprende :

- la trasformazione dei prodotti messi a disposizione dai suddetti organismi in panetti di 250 g, avvolti in carta a base di alluminio ;
 - l'imballaggio in scatole da 10 kg, in ragione di 40 panetti per scatola ;
 - la consegna, a mezzo autocarro frigorifero franco destinazione, al seguente indirizzo : Miekokombinat Serdika Ohridsko ezero 5, Sofia — Bulgaria
2. Fornitura alla Bulgaria di 3 300 t di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento indicati all'allegato I.

La fornitura consiste nella consegna del prodotto nello stato in cui trovasi, messo a disposizione dai suddetti organismi, all'indirizzo di cui al punto 1.

3. Fornitura alla Romania di 2 000 t di latte scremato in polvere, detenuto dagli organismi d'intervento indicati all'allegato I.

La fornitura consiste nella consegna del prodotto nello stato in cui trovasi messo a disposizione dai suddetti organismi, franco destinazione, al seguente indirizzo : Azienda lattiero-casearia Buftea, Bucarest.

Articolo 2

1. Gli interessati presentano la propria offerta presso l'organismo d'intervento tedesco o presso quello francese, i cui indirizzi sono riportati nell'allegato II, entro le ore 12 del 16 aprile 1991.

2. L'offerta indica nome e indirizzo dell'offerente ed è valida soltanto se :

- a) reca esatto riferimento a una delle tre forniture di cui all'articolo 1 ;
- b) riguarda la totalità del quantitativo previsto per la fornitura di cui trattasi, come specificato all'articolo 1 ;
- c) indica un importo in ecu per tonnellata, relativo all'esecuzione dell'intera fornitura ;
- d) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 20 ecu per tonnellata a favore dell'organismo d'intervento ;
- e) è corredata dell'impegno scritto dell'offerente a consegnare la merce, secondo le modalità prescritte, entro il 1° giugno 1991, presso i luoghi di destinazione indicati all'articolo 1.

Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento tedesco e francese comunicano alla Commissione le offerte ricevute al più tardi ventiquattr'ore dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

2. Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione :
— fissa l'importo massimo per le spese di fornitura, oppure

— decide di non dar seguito alle offerte, nel qual caso può essere indetta una nuova gara.

Se è stabilito un importo massimo, la fornitura è aggiudicata all'offerente che propone il valore più basso.

3. Nelle quarantott'ore successive alla notifica della decisione di cui al paragrafo 2 allo Stato membro interessato, l'organismo d'intervento informa tutti gli offerenti, mediante telecomunicazione scritta, circa l'esito della loro partecipazione alla gara e comunica all'aggiudicatario l'assegnazione della fornitura.

Articolo 4

1. In caso di non accoglimento dell'offerta o se le offerte presentate non vengono evase, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) è svincolata immediatamente.

2. Le obbligazioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono :

- a) per gli offerenti : l'irrevocabilità dell'offerta fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ;
- b) per l'aggiudicatario :
 - costituire la cauzione di fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ;
 - prendere in consegna presso l'organismo d'intervento i prodotti messi a disposizione per la fornitura.

Articolo 5

1. Prima del ritiro del burro o del latte scremato in polvere, l'aggiudicatario costituisce a favore dell'organismo d'intervento detentore della merce, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di fornitura dell'ammontare di 3 400 ecu per tonnellata di burro e di 1 900 ecu per tonnellata di latte scremato in polvere.

L'aggiudicatario prende in consegna la merce secondo le disposizioni relative allo svincolo delle scorte dell'intervento.

2. L'organismo d'intervento prende tutti i provvedimenti necessari per verificare la qualità della merce messa a disposizione per la fornitura.

3. L'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, è l'esecuzione della totalità della fornitura secondo le modalità previste.

4. La cauzione di fornitura è svincolata e l'importo dell'offerta è versato all'aggiudicatario dietro presentazione della prova che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità previste. Detta prova, da presentarsi al più tardi il 1° luglio 1991, è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna, il cui modello è riportato all'allegato III, rilasciato da :

- un rappresentante dell'« Agenzia dell'Assistenza Internazionale », per la Bulgaria ;
- un rappresentante dell'ente « Prodexport », per la Romania.

Articolo 6

I tassi di conversione applicabili alle offerte e alle cauzioni di gara e di fornitura sono i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, validi il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 7

L'ordine di ritiro previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88 e dalla dichiarazione di esportazione reca la seguente dicitura supplementare: « Azione d'urgenza a favore della Bulgaria/Romania. Prodotti non soggetti al pagamento di restituzioni all'esportazione né di importi compensativi monetari — regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio. »

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 569/88 è così modificato:

- 1) Nella parte I dell'allegato — « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali » — è aggiunta la seguente voce 85 e relativa nota in calce:

« 85. Regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 ⁽⁸⁵⁾. »

⁽⁸⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28 »

- 2) Nella parte II dell'allegato — « Prodotti aventi utilizzazione o destinazione diverse da quelle indicate nella parte I » — è aggiunta la seguente voce 38 e relativa nota in calce:

« 38. Regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 ⁽³⁸⁾. »

⁽³⁸⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28 »

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco delle partite di burro e di latte scremato in polvere giacenti nei seguenti magazzini

	Prodotto	Quantità (t)	Indirizzo
Germania BALM	Burro	500	Nordfrost Wischhofstr. 1-3 2300 Kiel 14
		500	Kühl- + Lagerhaus R. Thomsen Bösterredder 23 2355 Wankendorf
		200	MZO Wilhelmshavener Heerstr. 35 2900 Oldenburg
		300	Frigotransit Magdeburger Str. 6 2000 Hamburg 11
		500	Arus GmbH Am Freistein 54 4300 Essen 1
	Latte scremato in polvere	3 300	Nordfrost GmbH & Co. KG Kühl- und Lagerhaus Im Gewerbegebiet 1 2948 Schortens 1 Lager : Nordfrost (Tel. : 04461/8 90 20 ; Telex : 254813 ; Fax : 04461/89 02 50)
		2 000	Clausen Lager- und Handelskontor GmbH Alte Marktstr. 5 2267 Medelby Lager : Büdelsdorf (Tel. : 04605/202 ; Fax : 04605/205)
Francia ONILAIT	Burro	250	C ^e française des entrepôts frigorifiques 63530 Sayat
		242	UCANEL Petit Fayt 59244 Contignies
		286	Entrepôt frigo d'Andaine 25 rue de Donfront 61140 La Chapelle d'Andaine
		648	Messageries laitières route d'Aunay-sur-Odon 14500 Vire
		574	Entrepôt frigo Centre-Bretagne Kerdonauff 3 29246 Paullaouen
	Latte scremato in polvere	5 300	Transports Louis Gélén ZAC La Guenaudière BP 67 35302 Fougères Cedex

ALLEGATO II

Indirizzo degli organismi d'intervento

- Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main
(telefono : 49 691 56 40 ; télex : 411 727 e 411 156 ; telefax : 156 46 51 ; teletex : 699 07 32)
- Office national interprofessionnel du lait (ONILAIT)
2, rue Saint-Charles
F-75740 Paris Cedex 15
(telefono : 33 1 40 58 70 00 ; télex : 200 745 ; telefax : 33 1 40 59 04 58)

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

Il sottoscritto :

.....
(cognome, nome, ragione sociale)

agente in nome di, per conto del governo,
certifica che le merci sopra elencate, consegnate in applicazione del regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, sono state prese in consegna :

— Luogo e data della presa in consegna :

— Tipo di prodotto :

— Quantitativo preso in consegna (peso lordo in tonnellate) :

— Imballaggio :

Osservazioni

.....
.....
.....
.....
.....

Firma :

Data :